

REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che le raccolte molto precoci di certe campagne viticole possono permettere a taluni operatori di detenere alla data del 31 agosto — data presa in considerazione ai fini della contabilizzazione delle giacenze da dichiarare a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione⁽³⁾ — prodotti ottenuti dalla nuova raccolta, che è necessario evitare che detti prodotti siano contabilizzati due volte tra le giacenze e tra i prodotti da indicare nella dichiarazione di produzione, precisando a tal fine che essi non possono rientrare nelle dichiarazioni di giacenza;

considerando che le difficoltà che hanno giustificato l'esenzione in via transitoria di talune categorie di produttori in Grecia dagli obblighi disposti dagli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3929/87 persistono; che occorre di conseguenza prorogare per una campagna viticola il regime di deroga previsto per detti produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3929/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1 il testo del primo comma è completato dal testo seguente:
 - Per quanto riguarda i prodotti viticoli comunitari, non devono figurare in questa dichiarazione i prodotti ottenuti da uve raccolte nel corso della vendemmia dello stesso anno civile. •
- 2) All'articolo 16, il periodo « dal 1984/1985 al 1988/1989 » è sostituito da « dal 1984/1985 al 1990/1991 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.